



# COMUNE DI TRENTINARA

PROVINCIA DI SALERNO

PROT. 905

ORDINANZA N. 02 DEL 06 FEB. 2009

## ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

(ART. 31, D.P.R. N. 380/2001 E SS.MM. E II.)

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**Visto** il verbale di accertamento di violazione urbanistico – edilizia redatto a seguito di sopralluogo del Corpo forestale dello Stato, Comando Strazione di Foce Sele, con comunicazione di abuso edilizio pos. VI/1-6 prot. 88 del 16.01.2009, effettuato in Trentinara alla loc. Madonna di Loreto nella proprietà dal Sig. Marino Domenico, nato a Trentinara il 14.02.1929 ed ivi residente alla via Verdi 46, c.f. MRN DNC 29B14 L377Q, e del figlio Marino Francesco Mario, nato a Trentinara il 08.07.1968 ed ivi residente alla via Verdi 46, c.f. MRN FNC 68L08 L377O.

**Dato atto che**, a seguito di sopralluogo condotto in data 26.01.2009 da questo responsabile, congiuntamente al Responsabile della P.M., Maresciallo Carmine Paolantonio, sono state rilevate opere eseguite in difformità della concessione edilizia in sanatoria n. 2 del 13.01.1995 e concessione edilizia n. 3 del 23.03.1999 consistenti:

- Realizzazione di un fabbricato in blocchi di cemento e laterizi, composto da due livelli, con solaio di copertura a falda inclinata, privo di intonaco esterno e completo di infissi al solo piano terra. Detto fabbricato, di pianta rettangolare misura circa m. 10,80 x m. 4,90 con altezza minima e massima rispettivamente di m. 4,90 e m. 5,90, si presenta difforme a quello assentito con concessione edilizia in sanatoria n. 02/1995 in quanto lo stesso autorizzato avrebbe dovuto avere le seguenti dimensioni m. 6,00 x m. 4,00 con copertura a due falde con altezza alla linea di gronda ed alla linea di colmo rispettivamente m. 2,90 e m. 3,75. La particella su cui è stato realizzato l'immobile ricade in zona "G1" del vigente P.R.G. (*zona di rispetto stradale: nelle aree di rispetto stradale è vietato realizzare qualsiasi tipo di nuova costruzione. Per le costruzioni esistenti sono consentiti, una tantum, aumenti di volume nei limiti del 10% di quello preesistente, con un massimo di 100 mc. Per la realizzazione si spazii necessari al miglioramento delle condizioni igieniche e tecniche della residenza. Rimane comunque l'obbligo di effettuare gli ampliamenti consentiti al lato opposto a quello frontale rispetto al ciglio della strada. In tali zona sono ammesse destinazioni a percorso pedonale e ciclabile, piantumazioni e sistemazioni a verde, nonché la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante.*);
- Realizzazione di un capannone in ferro, adiacente il fabbricato sopra descritto, di pianta irregolare ( m. 5,80 – m. 7,60 – m. 5,40 – m. 5,90 – m. 6,60 – m. 2,85 – m. 1,50 - m. 7,60 – m. 8, 90) di circa mq. 110,00 con altezza minima e massima rispettivamente di m. 4,75 e m. 5,20 con destinazione ad attività di autofficina ed autocarrozzeria con relativo forno per verniciatura. Antistante il capannone vi è una tettoia di mq. 70,00 con un piccolo vano deposito in blocchi di circa mq. 3,00. Detti manufatti realizzati in totale assenza di titolo autorizzativo ricadono in zona "G1" del vigente P.R.G (come sopra).

#### Accertato

- Che la difformità edilizia del fabbricato in blocchi di cemento e laterizi, sopra descritta, è di tipo "essenziale" in quanto è stato realizzato un manufatto totalmente differente a quello assentito con conc. edil. in sanatoria n. 02/1995;
- Che il capannone con relativa tettoia antistante e vano deposito risultano totalmente abusivi;
- Che il capannone viene utilizzato per l'attività di officina e autocarrozzeria dal sig. Marino Francesco Mario (come da notizia di reato sopra citata ).

#### Attesa la necessità di:

- disporre la demolizione delle opere sopra descritte, abusivamente realizzate, contrastanti con la concessione edilizia in sanatoria n. 2/1995 e concessione edilizia n. 3/1999;
- disporre il trasferimento dell'attività artigianale (autofficina – autocarrozzeria) condotta nel manufatto abusivo e non compatibili con la destinazione d'uso della zona;

Vista l'art. 31 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301;



# COMUNE DI TRENTINARA

PROVINCIA DI SALERNO

vista la legge regionale;

visto l'art. 109 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra esposte

ORDINA ed INGIUNGE



Nel confronti di:

**Sig. Marino Francesco Mario**, come sopra generalizzato, ferma e impregiudicata l'azione penale, il **trasferimento a propria cura e spese dell'attività artigianale (autofficina e autocarrozeria)** condotte nel capannone sopra citato entro 90 giorni dalla notifica della presente.

**Sig. Marino Domenico**, come sopra generalizzato, ferma e impregiudicata l'azione penale, la **demolire a propria cura e spese** le opere come individuate e descritte nel verbale di constatazione d'illeciti edilizi di cui in premessa, di **ripristinare lo stato dei luoghi come da concessione assentita** entro 90 giorni dalla notifica della presente.

AVVISA

in caso d'inottemperanza all'ordine sopra impartito si procederà nei modi e termini di cui all'art. 31 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301;

La polizia Municipale e le forze pubbliche sono incaricate di segnalare tempestivamente l'avvenuta o meno ottemperanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

ai soggetti sopra identificati;

al sindaco;

Alla Procura della Repubblica c/o tribunale di Salerno;

Al presidente della Giunta Regionale della Campania;

Al Corpo Forestale dello stato - comando stazione di Foce Sele;


Al Comando Stazione Carabinieri di Capaccio;

Al Comando di Polizia Municipale di Trentinara;

Al Segretario Comunale ;

Avverso la presente ingiunzione, è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. di Salerno entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della predetta, ovvero in via alternativa, ricorso straordinaria al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla presente, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Trentinara, 06 febbraio 2009

  
Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Arch. Massimo RUBANO